



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2693 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Antonio Ambrosino, rappresentato e difeso dall'avvocata Emanuela Mazzola, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Francesca Riglietti, Pierluigi D'Errico, Ruggero Piazzolla non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di non ammissione alle prove orali e di esclusione dalle

selezioni al concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di stato indetto con decreto del ministero dell'interno del 24.09.2013.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AMBROSINO ANTONIO il 30\5\2018 :

1. Decreto del Ministero dell'Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017 - è stata disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto della rideterminazione del punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato;
2. Decreto del Ministero dell'Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018 con il quale - a rettifica del Decreto di rettifica del 24 ottobre 2017 - viene apposta la dicitura "con riserva" ad un concorrente e per l'effetto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno di cui al punto che precede;
3. Ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente all'atto di motivi aggiunti di cui al ricorso indicato in epigrafe;

Rilevato che detto atto di motivi aggiunti non è stato notificato a tutti i controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena

l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 agosto 2018.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO